

## LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (2ª parte)

Informativa n. 40

8 luglio 2021

Nella presente Informativa si prosegue l'analisi dei principali contenuti della **Circolare 25 giugno 2021, n. 7**: sono illustrati, in particolare, i chiarimenti forniti in relazione agli **interessi passivi su mutui e altri oneri** da indicare nella sezione I del quadro E.

Si segnala che nella citata Circolare, in corrispondenza alla trattazione di ciascun onere, è stata inserita l'indicazione:

- dell'eventuale **rimodulazione della detrazione** in base al reddito complessivo del contribuente e
- dell'**obbligo di utilizzo di metodi di pagamento tracciabili**.

►►► Per un inquadramento generale su detti nuovi aspetti di interesse, si rimanda alla precedente Informativa 730 1° luglio 2021, n. 39.

### INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Ai sensi dell'art. 15, TUIR, la detrazione per **interessi passivi dei mutui ipotecari** stipulati per l'**acquisto** o per la **costruzione dell'abitazione principale** è riconosciuta se il contribuente adibisce **l'immobile acquistato o costruito a dimora principale** entro determinati **termini**.

Le **misure restrittive** adottate con il fine di contenere gli effetti dell'emergenza da Covid-19, una su tutte la restrizione agli spostamenti personali, hanno determinato l'**impossibilità** generale di **rispettare nel 2020 i termini** previsti, con rischio, pertanto, di vedersi disconosciuta l'agevolazione per mancanza dei requisiti.

Con alcuni documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate, nel corso del 2020, ha chiarito che **l'emergenza da Covid-19**:



*"...è riconducibile ad una causa di forza maggiore che può impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza".*

Tale orientamento è stato recepito anche nella Circolare n. 7/2021, in relazione al rispetto dei termini per il **trasferimento della residenza** in caso di mutui ipotecari stipulati per:

- l'**acquisto dell'abitazione principale** (entro 12 mesi dall'acquisto);
- l'**acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione** (entro due anni dall'acquisto);
- la **costruzione dell'abitazione principale** (entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione).

RIPRODUZIONE VIETATA



*In tutti questi casi il contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi a condizione che l'immobile sia adibito a **dimora abituale entro un tempo pari a quello previsto dalla norma, maggiorato del periodo** corrispondente alla **durata della causa di forza maggiore** derivante dall'emergenza COVID-19 (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020).*

► Per un approfondimento sugli effetti delle misure di contrasto al Covid-19 sul Mod. 730/2021, si rimanda alle Informativa 730 2 aprile 2021, n. 17 e 7 aprile 2021, n. 18.

## TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO

Con riferimento alla tracciabilità del pagamento degli oneri in esame, la Circolare n. 7/2021 chiarisce che sono idonee:

- le **ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo** (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e
- la **certificazione annuale** concernente gli **interessi passivi pagati**.

## SPESE DI ISTRUZIONE

Con riferimento alle spese di istruzione, la Circolare n. 7/2021 recepisce le novità legate all'obbligo di tracciabilità con la conseguente **modifica della documentazione** che il CAF/professionista è tenuto a verificare; inoltre, con riguardo alle **spese d'istruzione universitaria**, sono indicati alcuni chiarimenti forniti dal **MIUR nel Parere 10 febbraio 2021, n. 196**.

### SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

L'Agenzia, confermando l'orientamento consolidato in precedenti documenti di prassi, ribadisce che **non sono agevolabili le spese di istruzione non universitarie** sostenute all'estero: la **normativa** circoscrive infatti il riconoscimento di detta **detrazione** solo in caso di frequenza di **scuole del "sistema nazionale di istruzione"**.

## DOCUMENTAZIONE

Anche in questo caso l'Agenzia fornisce le indicazioni necessarie per attestare la **tracciabilità dei pagamenti**.

Per dimostrare il sostenimento della spesa il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2020 per le spese di istruzione non universitarie, la scuola di frequenza ed il nome e cognome dell'alunno.

La spesa può altresì essere **documentata** mediante **attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che **certifichi**:

- **l'ammontare della spesa** sostenuta nell'anno;
- **i dati dell'alunno o studente**;
- **l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"**.



*La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale** da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.*

***Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico** con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.*

## SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA



Recependo il **parere del MIUR 10 febbraio 2021, n. 196**, la Circolare ricomprende tra le spese agevolabili quelle sostenute per la frequenza anche di:

- **corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)**, tra i quali conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d'arte drammatica, accademia nazionale di danza nonché istituti superiori per le industrie artistiche;
- **corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente** così come previsti dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Ribadendo i contenuti della Risposta ad Interpello 12 febbraio 2020, n. 53, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute per la **frequenza all'estero** di una **scuola professionale privata di danza** non sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR. Conseguentemente, **non** sono ammesse alla **detrazione** neanche le **spese** sostenute per **l'alloggio** ai sensi della successiva lett. i-sexies).

## CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Recependo quanto disposto dal MIUR con Parere 10 febbraio 2021, n. 196, la Circolare include tra i soggetti interessati alla detrazione di cui alla lett. i-sexies), comma 1, art. 15, TUIR, gli **studenti temporaneamente all'estero impegnati nel progetto Erasmus**.



Hanno quindi diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche **gli studenti partecipanti a progetti Erasmus**, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere **considerati come studenti "fuori sede" per il periodo di durata del progetto**.

## SPESE SOSTENUTE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

La detrazione per le spese sostenute per gli **addetti all'assistenza personale**, pur rientrando **in astratto** nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR, dovrebbero variare in base al reddito complessivo, **in concreto spetta per intero**, considerato che è attribuita in presenza di un **reddito complessivo non superiore a € 40.000**.

La tracciabilità deve risultare da **idonea documentazione**, che può anche consistere in **una ricevuta debitamente firmata**, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza e dalla **prova del pagamento tracciato**.

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa **annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del **percettore delle somme** che effettua la **prestazione di servizio**.

## SPESE RELATIVE AI BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO

Recependo le **novità in materia di bonus edilizi**, con l'introduzione delle nuove detrazioni cd. bonus facciate e superbonus 110%, la Circolare in esame chiarisce che la **detrazione** spettante per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla **manutenzione dei beni soggetti al regime vincolistico** (art. 15, comma 1, lett. g), TUIR):

- **non è cumulabile** con il **bonus facciate** (Circolare n. 2/2020);
- è **cumulabile** (per una spesa ridotta alla metà) nel limite di spesa ammesso al superbonus **110% per interventi antisismici**. Oltre il limite di spesa agevolabile con il 110%, invece, la detrazione nella misura del 19%, è calcolata sull'intero importo eccedente (Circolare n. 30/2020).

RIPRODUZIONE VIETATA

## SPESE VETERINARIE

La Circolare n. 7/2021 aggiorna l'**importo massimo delle spese veterinarie detraibili**, che per il 2020 **passa da € 387,34 a € 500,00** (rimane la franchigia pari a € 129,11). La **detrazione massima spettante** è quindi pari a € 370,89 x 19% = € 70,46, arrotondato a **€ 70,00**.



*Si segnala che la Circolare in esame risolve definitivamente i dubbi degli operatori circa l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in caso di acquisto di farmaci veterinari.*

*Il documento precisa che la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri **sistemi di pagamento "tracciabili"**, fatta eccezione per:*

- **le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari,**
- **le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.**

## PREMI RELATIVI AD ASSICURAZIONI

Uno degli aspetti chiariti dalla Circolare n. 7/2021 con riferimento alla detrazione riconosciuta sui **premi relativi ad assicurazioni sulla vita, infortuni e non autosufficienza**, è la documentazione richiesta a sostegno della spesa e della tracciabilità del pagamento utilizzato.

In particolare, è precisato che per dimostrare la spesa è **sufficiente**:

- **la quietanza rilasciata dall'assicurazione**, a condizione che la stessa indichi anche la **modalità di pagamento tracciata** o le **ricevute dei bollettini di pagamento**, nonché
- **la copia del contratto di assicurazione** dal quale si evincono i **dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti** o
- **l'attestazione della compagnia di assicurazione** contenente tutti i requisiti richiesti.

## ASSICURAZIONI PER RISCHIO EVENTI CALAMITOSI E CESSIONE CREDITO SISMABONUS 110%

La disciplina del cd. superbonus 110% prevede che, a partire **dal 1° luglio 2020**, le **assicurazioni** aventi ad oggetto la copertura del rischio di **eventi calamitosi** stipulate **contestualmente** alla **cessione** ad un'impresa di assicurazione **del credito** relativo agli **interventi sisma bonus 110%**, sono **detraibili al 90%** (in luogo dell'ordinario 19%).

La detrazione è riconosciuta a condizione che l'assicurazione copra il rischio sulle **unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**; non sono detraibili i premi versati per assicurare solo la pertinenza.

### DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui la polizza sia stipulata contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi Sisma bonus **tutta la documentazione richiesta per tali interventi**, elencata nel paragrafo "Superbonus" della Circolare n. 7/2021.



*La Circolare n. 7/2021, impone infatti al CAF/professionista che appone il visto di conformità di controllare, e conservare, **tutta la documentazione a supporto dell'intervento antisismico agevolato al 110%** (ad esempio, abilitazioni, documentazione tecnica e fiscale, asseverazioni ed attestazioni tecniche, ecc.), oltre alla **documentazione relativa alla polizza assicurativa** e alla **cessione del credito** corrispondente al beneficio alla compagnia assicuratrice (compresa la **copia della comunicazione di cessione della detrazione**).*

RIPRODUZIONE VIETATA

L'intermediario dovrà inoltre acquisire il **consenso** alla **acquisizione del credito** da parte dell'**impresa di assicurazione**.

## EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A FAVORE DEI PARTITI POLITICI

Recependo l'orientamento di precedenti documenti di prassi, la Circolare ammette la detrazione per **erogazioni liberali a favore dei partiti politici**, anche se il **versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali** dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.

## EROGAZIONI LIBERALI COVID-19

L'art. 66, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto la detraibilità delle **erogazioni liberali**, effettuate nel 2020:

- in favore di **enti pubblici** (Stato, regioni, etc.), **fondazioni e associazioni** nonché **enti religiosi** civilmente riconosciuti, per finanziare **misure per il contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19**;
- nella misura del **30%** per un importo **non superiore ad € 30.000**. Di conseguenza, la spesa massima agevolabile è pari ad € 100.000,00.

Con successivi documenti, l'Agenzia ha ammesso alla detrazione le erogazioni:

- effettuate tramite **conti correnti dedicati aperti dal dipartimento della Protezione civile** e sul conto Tesoreria;
- effettuate **tramite collettori intermediari**;
- effettuate mediante **trattenuta sugli emolumenti** erogati in relazione alla prestazione lavorativa;
- finalizzate a sostenere l'**acquisto di dispositivi informatici** per permettere agli studenti di **accedere alla didattica a distanza**.

➡ *Alla detrazione spettante per erogazioni liberali in contrasto all'emergenza Covid-19 si rimanda all'**Informativa 730 13 aprile 2021, n. 19**.*

## DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Con riferimento alla documentazione attestante il sostenimento dell'onere, è necessario che dalla **ricevuta del versamento bancario o postale**, o, in caso di pagamento con **carta di credito, carta di debito o carta prepagata**, dall'**estratto conto della società che gestisce tali carte**, sia possibile individuare:

- il **subjecto beneficiario** dell'erogazione liberale;
- il **carattere di liberalità del pagamento** e che lo stesso sia **finalizzato** a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.